# DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI 14 NOVEMBRE — NUM. 268

**Abbonamenti.**

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA, all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 23 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

**Inserzioni.**

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — La pagina della *Gazzetta*, destinata per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

**Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.**

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti: RR. decreti** *numeri 7218, 7219, 7220, 7221 (Serie 3ª), con i quali sono costituiti in Sezioni elettorali autonome i comuni di Castrezzone e di Moscoline (Brescia), di Saint Nicolas (Torino), di Vidracco (Torino) e di Nomaglio (Torino)* — **R. decreto** *numero 7222 (Serie 3ª), che aggrega il comune di Rhêmes Notre Dame alla Sezione elettorale autonoma di Rhêmes Saint Georges (Torino)* — **RR. decreti** *numeri 7223, 7224 e 7225 (Serie 3ª), che costituiscono in Sezioni elettorali autonome i comuni di Raddusa (Catania), Busnago (Milano) e Busso (Campobasso)* — **RR. decreti** *numeri 7226, 7227, 7228 e 7229 (Serie 3ª), che aggregano i comuni di Campagna Lupia, di Nuchis, di Vallo Torinese e di Robassomero alle Sezioni elettorali autonome di Camponogara (Venezia), di Luras (Sassari), di Fiano (Torino) e di Fiano (Torino)* — **RR. decreti** *n. 7230, 7231, 7232, 7233, 7234 e 7235 (Serie 3ª), che costituiscono in Sezioni elettorali autonome i comuni di Camerata Nuova (Roma), di San Giovanni di Bieda (Roma), di Cargiago (Novara), di Laerru (Sassari), di Pradleves (Cuneo) e di Salerano sul Lambro (Milano)* — **R. decreto** *numero 7236 (Serie 3ª), che annulla alcune deliberazioni della Giunta municipale di Napoli, e che istituisce, nel villaggio di Fuorigrotta, una Sezione elettorale politica del 1º Collegio di Napoli* — **R. decreto** *num. MMMDCCCCLXVI (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale il Patronato « Scuola De Silvestri per le fanciulle povere » in Rovigo, e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *n. MMMDCCCCLXVII (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale l'Asilo infantile Ponti in Cornaredo (Milano) e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *numero MMMDCCCCLXVIII (Serie 3ª, parte supplementare), che approva la fusione del Pio Legato Giangi col Ricovero di Santa Croce o Valloni amministrato dalla Congregazione di Carità di Rimini* — **Regio decreto** *numero MMMDCCCCLXIX (Serie 3ª, parte supplementare), che autorizza la trasformazione degli otto Monti Frumentari di Castelraimondo in una Cassa di Prestanze agrarie, e ne approva lo statuto organico* — **R. decreto** *numero MMMDCCCCLXX (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale l'Opera Pia elemosiniera L. C. Barale istituita in Volvera (Torino)* — **R. decreto** *numero MMMDCCCCLXXI (Serie 3ª, parte supplementare), che erige in Ente morale il Ricovero di mendicità di Asola (Mantova) e ne approva lo statuto organico* — **Direzione Generale del Debito Pubblico:** *Rettifiche d'intestazione* — **Concorsi** — **Bollettino meteorico.**

PARTE NON UFFICIALE

*Telegrammi* dell'Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 7218 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le domande dei comuni di Castrezzone e di Moscoline per la loro separazione dalla Sezione elettorale di Goglione Sopra e per la loro aggregazione e costituzione in unica Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che i comuni di Castrezzone e di Moscoline distano dal comune di Goglione Sopra, capoluogo della sezione, circa 5 chilometri e che questa distanza rende difficile agli elettori politici di Castrezzone e di Moscoline l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di Castrezzone ha 16 elettori politici ed il comune di Moscoline ha 86 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castrezzone e di Moscoline sono separati dalla Sezione elettorale di Goglione Sopra ed aggregati e costituiti in unica Sezione elettorale autonoma del 1º Collegio di Brescia con sede in Moscoline.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.**

**UMBERTO.**

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7219** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Saint Nicolas per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Arvier e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Saint Nicolas ha 156 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Saint Nicolas è separato dalla Sezione elettorale di Arvier ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.**

**UMBERTO.**

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

---

*Il Numero* **7220** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vidracco per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Issiglio e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Vidracco ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vidracco è separato dalla Sezione elettorale di Issiglio ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.**

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7221** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Nomaglio per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Andrate e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Nomaglio ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nomaglio è separato dalla Sezione elettorale di Andrate ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.**

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7222** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Rhêmes Notre Dame per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Rhêmes Saint Georges;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47, 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Rhêmes Notre Dame ha 97 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Rhêmes Notre Dame è aggregato alla Sezione elettorale autonoma di Rhêmes Saint Georges del quinto Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7223** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Raddusa per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Rammacca e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che la lontananza del comune di Raddusa dal comune di Rammacca, capoluogo della sezione, e le condizioni della viabilità fra i due comuni rendono difficile agli elettori politici del comune di Raddusa l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di Raddusa ha 79 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Raddusa è separato dalla Sezione elettorale di Rammacca ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7224** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Busnago per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Roncello e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Busnago ha 166 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Busnago è separato dalla Sezione elettorale di Roncello ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7225** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Busso per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Baranello e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Busso ha 110 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Busso è separato dalla Sezione elettorale di Baranello ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7226** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Campagna Lupia per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Camponogara;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47, 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Campagna Lupia ha 29 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Campagna Lupia è aggregato alla sezione elettorale autonoma di Camponogara del secondo Collegio di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7227** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Nuchis per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Luras;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Nuchis ha 69 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nuchis è aggregato alla Sezione elettorale autonoma di Luras del Collegio di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7228** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vallo Torinese per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Fiano;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Vallo Torinese ha 57 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vallo Torinese è aggregato alla Sezione elettorale autonoma di Fiano del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il Numero 7229 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Robassomero per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Fiano;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Robassomero ha 63 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Robassomero è aggregato alla Sezione elettorale autonoma di Fiano del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero 7230 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Camerata Nuova per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Cervara di Roma e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Camerata Nuova ha 74 elettori politici; che le pessime condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Camerata Nuova l'esercizio del diritto elettorale in Cervara di Roma.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Camerata Nuova è separato dalla Sezione elettorale di Cervara di Roma ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

VISTO, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero 7231 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Giovanni di Bieda per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Bieda e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di San Giovanni di Bieda ha 113 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giovanni di Bieda è separato dalla Sezione elettorale di Bieda ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

*Il Numero 7232 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cargiago per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Ghiffa e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elet-

torali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Cargiago ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cargiago è separato dalla Sezione elettorale di Ghiffa ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7233** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Laerru per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Perfugas e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Laerru ha 110 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Laerru è separato dalla Sezione elettorale di Perfugas ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7234** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pradleves per la sua separazione dalla Sezione elettorale di S. Pietro di Monterosso e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pradleves ha 176 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pradleves è separato dalla Sezione elettorale di S. Pietro di Monterosso ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7235** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Salerano sul Lambro per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Casaletto Lodigiano e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Salerano sul Lambro ha 114 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Salerano sul Lambro è separato dalla Sezione elettorale di Casaletto Lodigiano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del quarto Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **7236** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e volontà della Nazione**

RE D'ITALIA.

Vedute le deliberazioni 2 aprile e 30 maggio 1890, della Giunta Municipale di Napoli colle quali respinse il ricorso di alcuni elettori politici del villaggio di Fuorigrotta per la istituzione, nel villaggio stesso, di una sezione elettorale politica;

Veduto il ricorso degli elettori stessi contro le suaccennate deliberazioni della Giunta Municipale di Napoli;

Udito il Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3ª), l'art. 255 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3ª) e l'art. 117 del regolamento 10 giugno 1889, n. 6107 (Serie 3ª) per l'esecuzione della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le deliberazioni 2 aprile e 30 maggio 1890 della Giunta Municipale di Napoli sono annullate.

Art. 2.

È istituita nel villaggio di Fuorigrotta una sezione elettorale politica del 1° collegio di Napoli.

Art. 3.

Il Prefetto della provincia di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMMDCCCCLXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del Vescovo di Adria, diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico del nuovo Ente « Patronato — Scuola De Silvestri per le fanciulle povere », da istituirsi in Rovigo con la sostanza ereditaria all'uopo disposta dal Cardinale Pietro conte De Silvestri con testamento del 14 settembre 1871;

Ritenuto che il nuovo Ente potrà disporre dell'annua rendita di lire 1520,70;

Veduto lo statuto organico della predetta fondazione;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Rovigo;

Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretto in Ente morale il « Patronato — Scuola De Silvestri per le fanciulle povere » in Rovigo, con facoltà di accettare la sostanza all'uopo disposta dal Cardinale De Silvestri col succitato testamento.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della nuova fondazione in data 22 settembre 1890, composto di venti articoli, il quale sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMMDCCCCLXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il testamento 12 luglio 1888, col quale il defunto cav. Andrea Ponti instituiva un legato di L. 50,000 a favore dell'Asilo Infantile di Cornaredo, da lui fondato;

Vista la domanda presentata dall'erede del cav. Ponti per ottenere l'erezione in Ente morale del detto Asilo e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il detto statuto;

Vista la corrispondente deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile Ponti, di Cornaredo, è eretto in Ente morale.

Art. 2.

É approvato il relativo statuto organico, in data 1° agosto 1890, composto di 15 articoli, a condizione che all'art. 8 sia aggiunto il seguente comma:

« I mandati di pagamento non costituiscono titolo di « scarico pel Tesoriere se non sono muniti delle firme del « Presidente e del membro anziano ».

Il detto statuto sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

---

*Il N.* **MMMDCCCCLXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1883 del Consiglio comunale di Rimini, in provincia di Forlì, con la quale fu proposta la fusione del Pio Legato Giangi coll'Istituto di Ricovero Santa Croce o Valloni coll'obbligo al Ricovero stesso di accogliere uno o più marinai e di sussidiare, secondo le tavole testamentarie, gli affini del fu Giuseppe Giangi;

Veduto lo Statuto organico del Ricovero Santa Croce o Valloni presentato alla Nostra approvazione dalla Congregazione di Carità di Rimini;

Veduto il voto dell'autorità tutoria;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno sulle Opere Pie;

Veduto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° È approvata la fusione del Pio Legato Giangi col Ricovero di Santa Croce o Valloni amministrato dalla Congregazione di Carità di Rimini.

Art. 2° È approvato lo Statuto organico dell'Istituto di Ricovero predetto con la data 13 settembre 1890, composto di diciassette articoli, il quale sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il N.* **MMMDCCCCLXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Congregazione di Carità di Castelraimondo diretta ad ottenere la trasformazione di quegli otto Monti Frumentari in una Cassa di Prestanze Agrarie con un capitale di L. 4,146,85;

Veduta l'analoga deliberazione di quel Consiglio Comunale in data 5 maggio 1886;

Veduto lo Statuto organico della nuova Cassa e la successiva deliberazione consigliare del 13 agosto 1890, con cui, accolte le altre modificazioni necessarie allo Statuto medesimo, si è insistito per conservare la erogazione delle rendite di sei degli otto Monti ad opere di culto;

Vedute le deliberazioni in proposito emesse dall'Autorità tutoria;

Veduta la legge sulle Opere Pie;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la trasformazione degli otto Monti Frumentari di Castelraimondo in una Cassa di Prestanze agrarie.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della nuova Cassa in data 20 giugno 1890, composto di quattordici articoli, sostituendo e modificando l'art. 4 nel seguente modo:

« Articolo 4. Le somme realizzate con la vendita del « grano di ciascun Monte, come al precedente art. 3, sa« ranno mutuate preferibilmente agli abitanti delle sin« gole frazioni nelle quali hanno finora funzionato i Monti « medesimi, e le rendite di tutti gli otto enti trasformati « andranno in aumento del capitale complessivo della « Cassa di Prestanze agrarie ».

Il suddetto statuto sarà, d'ordine nostro, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

*Il N.* **MMMDCCCCLXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduto il testamento pubblico 20 aprile 1887, rogato Dovis, col quale il defunto Luigi Costanzo Barale nominò erede delle sue sostanze, valutate circa lire 5000, un'Opera pia elemosiniera da instituirsi sotto il di lui nome in Volvera (Torino) affidandone l'amministrazione alle persone nel detto testamento indicate;

Veduta la domanda per la costituzione della predetta Opera Pia in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare l'eredità che ne costituisce la dotazione;

Veduta la deliberazione 14 agosto 1890 della Giunta Provinciale Amministrativa di Torino;

Veduti la legge sulle Opere Pie ed il relativo regolamento, e la legge 5 giugno 1850;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'opera pia elemosiniera come sopra istituita in Volvera dal fu Luigi Costanzo Barale è eretta in ente morale, ed è autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce la dotazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il N.* **MMMDCCCCLXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la delibarazione 8 luglio 1889 con la quale il Consiglio comunale di Asola ha determinato di istituire in quel comune un ricovero di mendicità mercè l'assegno di cespiti vari e la inversione di somme e redditi ora spettanti alle opere pie amministrate dalla locale Congregazione di Carità;

Viste le conformi deliberazioni prese dalla detta Congregazione di Carità, alla quale sarebbe devoluta l'amministrazione dell'erigendo istituto:

Visti gli atti dai quali risulta che la divisata inversione riguarda 1° il capitale di lire 50,000 da prelevarsi sugli avanzi accumulati nella gestione del Monte Pegni; 2° il prezzo di due casette spettanti al locale pio Istituto Elemosiniero; 3° una annua somma di lire 1500 da detrarsi dall'attuale assegno di lire 2500 largito dal Monte pegni all'Ospedale dei cronici; 4° gli avanzi ordinari sulle rendite del detto Monte fino alla concorrenza della spesa annua necessaria pel Ricovero;

Visto lo Statuto organico proposto per la nuova Opera Pia;

Vista la corrispondente deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Mantova;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n, 1037 e 3 agosto 1862 n. 753;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ricovero di mendicità di Asola è eretto in Ente Morale;

Art. 2.

E' approvato il relativo Statuto organico in data 16 luglio 1890 composto di 25 articoli a condizione che l'articolo 17 al n. 1 lettera *a* venga modificato nel seguente modo: « L'esenzione da malattia contagiosa e da malattia mentale pericolosa per la quale sia necessaria una speciale sorveglianza »;

Il detto Statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**RETTIFICA D'INTESTAZIONE** (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 % cioè: N. 932241 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 560 al nome di Sarnelli Giuseppe fu Carlo, con vincolo d'usufrutto a favore di Dall'Era Eleonora fu *Salvatore*, vedova del cav. Sarnelli Leopoldo;

N. 932242 di L. 560, intestata a Sarnelli Roberto fu Carlo, minore, sotto l'amministrazione della madre Vittorelli Domenica, col detto vincolo d'usufrutto;

N. 932243 di L. 560, intestata a Sarnelli Gustavo fu Carlo, minore, ecc. (e. s.), col detto vincolo d'usufrutto, è stata così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Publico, mentrechè dovevano invece vincolarsi di usufrutto a favore di Dall'Era Eleonora fu *Giovanni*, vedova del cav. Sarnelli Leopoldo, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 novembre 1890.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

---

**RETTIFICA D'INTESTAZIONE** (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 895891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1955, al nome di Pontio *Maurizio*, Paolo, Ortensia ed Elisa di Nicolò, minori, domiciliati a Parigi posti sotto l'amministrazione del curatore speciale Artimino Artimini fu Bartolomeo di Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pontio *Felice-Maurizio*, Paolo, Ortensia ed Elisa di Nicolò, minore, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1890.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

---

**RETTIFICA D'INTESTAZIONE** (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 920546 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 160 annue al nome di Vallogini *Pietro* di Carlo, domiciliato in Novara, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vallogini *Francesco-Pietro-Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà, domiciliato in Novara, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 ottobre 1890.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

---

**RETTIFICA D'INTESTAZIONE** (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: Num. 936814 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 210, al nome di Pizzardo *Emanuella* fu Benedetto, nubile, domiciliata in Savona (Genova), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pizzardo *Edvige* fu Benedetto, nubile, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 17 ottobre 1890.

*Il Direttore Generale*:
NOVELLI.

---

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI**

**Avviso di concorso.**

Essendo vacante nel R. Istituto di belle arti di Firenze il posto di professore di ornato e pittura decorativa, retribuito con l'annuo stipendio di lire tremila (lire 3000) s'invitano coloro i quali desiderassero di concorrere a tale posto, a presentare, entro il venti novembre p. v., alla Direzione generale delle antichità e belle arti in Roma (via di Ripetta - Ferro di cavallo) la relativa domanda su carta bollata da una lira, corredata dei titoli e documenti, come appresso:

*a*) Certificati di studi fatti, di onorificenze ottenute, di opere eseguite, d'insegnamento che il concorrente ha impartito o impartisce tuttora.

*b*) Lavori eseguiti in disegno, a colore, in plastica, o fotografie di essi.

*c*) Composizioni, schizzi, bozzetti, ecc., non che una relazione sul metodo che il concorrente seguirebbe nell'insegnamento, in ispecie dell'ornato elementare.

Le domande che perverranno più tardi del giorno stabilito, non saranno accettate, e dei documenti redatti in contravvenzione alla legge sul bollo, non sarà tenuto alcun conto.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio, scorso il quale, potrà essere confermato stabilmente.

Roma, 19 ottobre 1890.

*Per il Direttore Generale*
6 COSTETTI.

---

**OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE**
**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**
*il dì 13 novembre 1890.*

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

**Barometro a mezzodì** . . . . . 758, 4
**Umidità** relativa a mezzodì. . . . . 53
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . . . . . . 1[4 coperto.
**Termometro centigrado** { Massimo 16°, 8, Minimo 7°, 2.
**Pioggia** in 24 ore: mm. 5,3.

*Li 13 novembre 1890.*

Europa pressione notevolmente elevata Russia, aumentata piuttosto alta Sudovest e centro; alquanto bassa Nordovest. Mosca 779.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Sud; salito fino sette mill. Nord; pioggie fuorchè estremo Nord specialmente copiose centro, greco forte alto Adriatico; venti forti poi freschi intorno ponente Sardegna, Sicilia e Tirreno; mare agitato.

Stamane cielo sereno estremo Nordovest, nuvoloso coperto piovoso altrove; venti freschi settentrionali Italia superiore, ponente Sardegna, deboli altrove.

Barometro 764 Piemonte, 757 a 758 Sud continente.

Mare agitato alto Adriatico, qua là mosso agitato altrove.

Probabilità: venti freschi settentrionali, qualche pioggia Sud continente, cielo vario altrove; mare mosso agitato; temperatura in diminuzione.

# PARTE NON UFFICIALE

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

TORINO, 12. — L'on. Domenico Berti ha indirizzata ai suoi elettori del 3° collegio di Torino una lettera di cui ecco il sunto:

« L'assenza dei partiti, dice il Berti, dà alla Camera una fisionomia disordinata. L'arbitrio ed il caso vi dominano. Tutto è li lamento. Certo che le menti moderne sono più indipendenti: più libere. Vi ha più varietà e più individualità in essa. Ma è anche certo che in Inghilterra, dove l'indipendenza è maggiore, ciascun può anche mutare senza lasciare il suo partito. I partiti stanno saldi e fermi, mentre gli individui si agitano. Bisogna saper governare anche senza partiti. Questo è più facile a dire che a fare. Se la mancanza di partiti perdura, gli ordini monarchici parlamentari ne scapitano immensamente, potranno i medesimi convertirsi in una pericolosa, tirannia e per il popolo e per il Monarca. E se ciò fosse, bisognerebbe dire che l'Italia non è fatta per essere governata costituzionalmente: — Senza partiti non abbiamo qualche volta che un ministro attorniato da ufficiali di secondo ordine. »

Soggiunge: « Noi dobbiamo mirare con occhio ben aperto alla distribuzione delle imposte le quali toccano tutte le classi della popolazione. Lo stato degli animi dei nostri proprietari è triste. Molte spese dei Consigli comunali e provinciali obbligano questi a buttarsi sui centesimi addizionali della proprietà fondiaria, tenendo poco conto della ricchezza mobiliare e del commercio delle popolazioni urbane. Pure presentemente nessuno ardirebbe chiedere una diminuzione della sovrimposta fondiaria. Il male è che le nostre leggi ci portano a trarre dalla sola proprietà fondiaria anche le spese dei servizi che ottengono già per se proventi considerevoli, dei quali alcuni sfuggono all'imposta. I pesi delle proprietà fondarie hanno un limite. Non possono andare al di là di questo limite. Lo stato di cose che da questo fatto deriva diviene scoraggiante. Quando l'agricoltura vi mette sott'occhio i suoi prodotti, gli sforzi che deve fare per conseguirli, i capitali che deve spendere vi è da spaventarsi.

Non c'è mezzo di risorgere se non ci rivolgiamo all'agricoltura ecc. »

Prosegue poscia: « Il problema circa gli infortunii sta per essere risolto.

« La Cassa nazionale che ne forma la base è una delle istituzioni che ha già aperto una nuova via di aiuto agli operai. Essa potrà, come tutte le cose di questo mondo, perfezionarsi nei suoi varii congegni senza fallire agli uffici per cui fu istituita.

« La cifra degli operai inscritti tocca ormai centocinquantamila.

« È questo un grande fatto.

« Dove è in Italia, ed anche fuori, un istituto che lo agguagli?.... Le elezioni che si fanno oggi, possono essere causa di grandi beni o di gravi dolori.

« Niuno deve restare estraneo.

« Spetta al Piemonte esercitare su di esse quell'influenza che compete ai suoi interessi, alla sua storia.

« È bene intanto che noi facciamo sapere che la politica radicale non è la nostra; non è quella dei nostri elettori, per i quali la storia della Monarchia è storia propria.

« Con la bandiera di Casa Savoja essi hanno combattuto le più dure battaglie per mantenere la propria indipendenza; con questa bandiera proseguiranno a combattere, se mai la Monarchia, la libertà e l'indipendenza corressero pericoli.

PARIGI, 12 — Il Consiglio municipale approvò la proposta di aprire la frontiera ai montoni di provenienza estera.

NEW JORK, 12 — Secondo un dispaccio da La Libertad al *New-York Herald*, il Presidente dell'Honduras, Bogran e le sue truppe riuscirono ad attraversare le linee degli insorti e lasciarono Tegucicalpa, inseguiti da Sanchez.

Il Presidente del Guatemala inviò un migliaio di uomini in soccorso di Bogran, onde evitare un'insurrezione generale degli Stati dell'America centrale.

ATENE, 12. — Lo Czarevitch è qui arrivato stasera, acclamato dalla popolazione.

La città è illuminata.

ALGERI, 12. — Il cardinale Lavigerie offrì una refezione allo stato maggiore della squadra francese del Mediterraneo.

Egli fece un brindisi dichiarando che l'unione è necessaria, che è il primo voto della chiesa e del clero e che è un dovere patriottico aderire senza reconditi densieri alla forma attuale di Governo, poichè questa ottenne l'adesione ripetuta della nazione; e soggiunse che l'unione è la salvezza della patria.

Si augurò di vedere il clero di Francia fare adesione a tali idee. Non teme di essere sconfessato da alcuna voce competente.

Queste parole produssero profonda impressione, stante la posizione particolare del cardinale.

MILANO, 13 — È annunziata la partenza della Famiglia Reale da Monza alla volta di Roma per le ore 9 di stasera.

BERNA, 13 — I giornali svizzeri, oggi, per la maggior parte deplorano che Castioni, presunto autore dell'uccisione del consigliere Rossi a Bellinzona, sia sfuggito alla giustizia; ma sono unanimi nel riconoscere che il giudice inglese non poteva dare diversa interpretazione al trattato anglo svizzero di estradizione del 1870, e vedono nella decisione del tribunale del Banco della Regina una conferma dei principii che la Svizzera ha sempre difeso in tale materia.

BELGRADO, 13. — La *Scupcina* si è riunita per costituire il suo ufficio provvisorio di presidenza.

L'apertura solenne dell'assemblea avrà luogo dopo la verifica delle elezioni.

MONZA, 13. — Il Re desiderando dare una nuova prova del suo affetto per Monza, incaricò il Sindaco di proporgli un atto di beneficenza duratura.

Si crede che il Sindaco farà proposte concrete per l'erezione di un nuovo ospedale.

PALERMO, 13. L'on. Crispi è partito oggi alle ore 2,20 pomeridiane per Napoli, a bordo del « Marco Minghetti » salutato da tutte le autorità.

PARIGI, 13. — Oggi, ebbe luogo nei dintorni di Charleroi il duello fra Laguerre e Deroulède.

Laguerre tirò due colpi contro Deroulède, che rimase illeso e tirò poscia in aria, dicendo che aveva smascherato un antico bulangista ma non voleva sparare contro un antico amico.

BERLINO, 13. — *Camera dei Deputati.* — Si rielegge per acclamazione l'ufficio di Presidenza della passata sessione.

Il cancelliere, conte di Caprivi, presenta alcuni progetti di legge annunziati nel discorso della Corona, e dichiara che in essi fu tenuto conto della questione sociale.

Soggiunge che il Governo ha la coscienza del suo potere per tutelare l'ordine esistente; ma vuole con quei progetti di legge risvegliare l'amore allo Stato.

Come nelle grandi guerre, così anche adesso, è necessario l'accordo unanime di tutti i partiti per una guerra non meno inquietante nelle sue conseguenze.

PARIGI, 13. — Il Consiglio di Reggenza della Banca di Francia, accogliendo una domanda della Banca d'Inghilterra, decise di farle l'anticipazione di 75,000,000 in oro per tre mesi all'interesse del 3 per cento, rimborsabili nella stessa forma.

Nel caso di proroga di questa anticipazione, la Banca d'Inghilterra dovrà subire ogni aumento di sconto che potesse verificarsi alla Banca di Francia.

LONDRA, 13. — E' scoppiato un incendio nella caserma Wellington, abitata da soldati ammogliati.

Gli uomini e le donne furono obbligati a fuggire dalle finestre.

Vi sono 25 feriti.

# Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 novembre 1890.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI IN CONTANTI | | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | Prezzi Nom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0[0 { 1.a grida | 1 luglio 90 | — | — | | — — | 95,15 22 1[2 25 | | — — |
| RENDITA 5 0[0 { 2.a » | — | — | — | 95,— 94,97 1[2 | 94,98 3[4 | | | — — |
| detta 3 0[0 { 1.a grida | 1 ottobr. 90 | — | — | | — — | | | — — |
| detta 3 0[0 { 2.a » | » | — | — | | — — | | | 58 — |
| Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64 | » | — | — | | — — | | | 98 10 |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0 | » | — | — | | — — | | | 93 — |
| Prestito R. Blount 5 0[0 | » | — | — | | — — | | | 93 70 |
| » Rothschild | 1 giugn. 90 | — | — | | — — | | | 99 50 |
| **Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie** | | | | | | | | |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0[0 | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 468 — |
| » 4 0[0 1.a Emissione | 1 ottobr. 89 | 500 | 500 | | — — | | | 440 — |
| » 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss. | » | 500 | 500 | | — — | | | 430 — |
| » Cred. Fond. Banco S. Spirito | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 467 — |
| » » » Banca Nazionale 4 0[0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 479 — |
| » » » » » 4 1[2 0[0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 498 50 |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » » » Napoli | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Strade Ferrate** | | | | | | | | |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 701 — |
| » » Mediterranee stampigliate | » | 500 | 500 | | — — | | | 568 — |
| » » » certif. provv. | » | 500 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E. | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » della Sicilia | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Azioni Banche e Società diverse** | | | | | | | | |
| Az. Banca Nazionale | 1 luglio 90 | 1000 | 750 | | — — | | | 1700 — |
| » » Romana | » | 1000 | 1000 | | — — | 1049 1048 | | — — |
| » » Generale | » | 500 | 250 | | — — | 455,50 455 | | — — |
| » » di Roma | » | 500 | 250 | | — — | | | 625 — |
| » » Tiberina | 1 genna. 89 | 200 | 200 | | — — | | | 43 — |
| » » Industriale e Commerciale. | 1 ottobr 90 | 500 | 500 | | — — | 478 | | — — |
| » » » » cert. prov. | » | 500 | 250 | | — — | | | 472 — |
| » Soc. di Credito Mobiliare italiano. | 1 luglio 90 | 500 | 400 | | — — | | | 552 — |
| » » di Credito Meridionale | 1 genna. 88 | 500 | 500 | | — — | | | 140 — |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz sta. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 845 — |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | 820 | | — — |
| » » Italiana per condotte d'acqua | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 272 — |
| » » Immobiliare | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | 434 432 429. | | — — |
| » » dei Molini o Magaz. Generali. | » | 250 | 250 | | — — | | | 255 » |
| » » Telefoni ed App. Elettriche | 1 genna. 89 | 100 | 100 | | — — | | | — — |
| » » Generale per l'Illuminazione | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 275 — |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 | | — — | 149 148 | | — — |
| » » Fondiaria Italiana | 1 genna. 89 | 150 | 150 | | — — | | | 23 — |
| » » della Min. e Fond. Antimonio | 1 aprile 90 | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genna. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 370 » |
| » » Metallurgica Italiana | « | 500 | 500 | | — — | | | 300 — |
| » » della Piccola Borsa di Roma. | » | 250 | 250 | | — — | | | 240 — |
| » » Cautchouc | » | 200 | 200 | | — — | 58 | | — — |
| **Azioni Società Assicurazioni** | | | | | | | | |
| Az. Fondiarie Incendi | 1 genna. 90 | 100 | 100 | | — — | | | 92 — |
| » Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | | — — | | | 235 — |
| **Obbligazioni diverse** | | | | | | | | |
| Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89 | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 292 — |
| » » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro) | » | 1000 | 1000 | | — — | | | — — |
| » Soc. Immobiliare | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | 476,50 | 476 50 | | | — — |
| » » » 4 0[0 | » | 250 | 250 | | — — | | | 195 50 |
| » » Acqua Marcia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | 478 — |
| » » SS. FF. Meridionali | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Pontebba Alta Italia | 1 luglio 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0 | 1 ottobr. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro) | » | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » » » » » II » » | 1 luglio 90 | 300 | 300 | | — — | | | — — |
| » » FF. Second. della Sardegna | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| » » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0[0) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — |
| Buoni Meridionali 5 0[0 | » | 500 | 500 | | — — | | | — — |
| **Titoli a Quotazione Speciale** | | | | | | | | |
| Rendita Austriaca 4 0[0 (oro) | » | — | — | | — — | | | — — |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 ottobr. 90 | 25 | 25 | | — — | | | — — |

OSSERVAZIONI

**Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.**

12 novembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 95 118
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 942
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 58 500
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 195

V. TROCCHI Presidente.

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 100 25 |
| | Parigi | Cheques | » | » | 101 05 |
| 6 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 24 |
| | » | Cheques | » | » | » |
| | Vienna, Trieste. | 90 giorni | » | » | » |
| | Germania | 90 giorni | » | » | » |
| | » | Cheques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . . . . } 27 Novembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . . . . . 28 »
Liquidazione . . . . . . . . 29 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1890

| | |
|---|---|
| Rendita 5 0[0 | 95 15 |
| » 3 0[0 | 59 — |
| Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 | — — |
| Prest. Rothschild 5 0[0 | 99 50 |
| Obb città di Roma 4 0[0 | 440 — |
| » Cred. Fondiario Santo Spirito | 464 — |
| » Cred. Fondiario Banca Nazion. | 482 — |
| » Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0 | 500 — |
| Az. Fer. Meridionali | 708 — |
| » » Mediterranee | 574 — |
| » » » certif. | 564 — |
| » Banca Nazionale | 1730 — |
| » » Romana | 1055 — |
| » » Generale | 473 — |
| Az. Banco di Roma | 635 — |
| » Banca Tiberina | 60 — |
| » » Ind. e Com. | 474 — |
| » » » Certif. | 468 — |
| » Soc. Cred. Mobil. | 590 — |
| » » » Merid. | 160 — |
| » » Gas stampigl. | 845 — |
| » » Acqua Marcia st. | 895 — |
| » » Condot. d'ac. | 272 — |
| » » Gen. Illumin. | 228 — |
| » » Immobiliaro | 465 — |
| » » Molini e Magaz. Gen. | 253 — |
| » » Tramway Om. | 145 — |
| » » Fond. Italiana | 30 — |
| » » Min. Antim. | — — |
| Az. Soc. Mat. Later. | 225 — |
| » » Navig. Gen. Italiana | 370 — |
| » » Metallurgic. Italiana | 300 — |
| » » della Piccola Borsa | 240 — |
| » » Fondiar. Incendi | 92 — |
| » » Fond Vita | 235 — |
| » » Caoutchouc | 190 — |
| Obbl. Soc. Imm. 5 0[0 | 477 — |
| » » » 4 0[0 | 200 — |
| » » Ferroviarie | 292 — |
| » Fe. Napoli-Ottaiano | 248 — |